



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Determinazione Dirigenziale

N. 51/ 33

di data 20/09/22

Oggetto: L.P. 10.09.1993 N. 26 E S.M. REGOLAMENTO DISCIPLINA DEI CONTRATTI. INSTALLAZIONE COLONNINE PER LA RICARICA E LA MANUTENZIONE DI BICICLETTE ELETTRICHE VIA G. GUARDINI E VIA TORRE VANGA. APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA. IMPORTO EURO 7.000,00.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

richiamate le deliberazioni del Consiglio direttivo del Consorzio dei Comuni della provincia di Trento compresi nel bacino imbrifero montano dell'Adige:

- 20.11.2019 n. 110 con cui è stata approvata l'iniziativa di concessione ai Comuni consorziati di un contributo in conto capitale per l'acquisto e l'installazione di colonnine per la ricarica di biciclette elettriche sui rispettivi territori comunali nell'importo massimo per ciascuno di essi fissato in euro 3.500,00 e fino a concorrenza delle risorse disponibili;
- 22.07.2020 n. 83 con cui è stato approvato il "Piano mobilità elettrica", che ha previsto ulteriori somme da destinare alla concessione dei contributi sopra citati, stabilendo in euro 7.000,00 l'importo da concedere a ciascuno dei Comuni consorziati al 31.12.2019. Con detto provvedimento sono stati rideterminati al 30.06.2021 e al 30.09.2021 i termini, rispettivamente per la conclusione dei lavori in argomento e per la presentazione delle richieste di liquidazione del contributo, pena la decadenza dal beneficio;
- 30.03.2021 n. 28 con cui sono stati prorogati di un anno i termini stabiliti con la già citata deliberazione 22.07.2020 n. 83, stabilendo quindi il 30.06.2022 quale termine per la conclusione dell'attività di installazione delle colonnine per la ricarica di biciclette elettriche e il 30.09.2022 quale termine per la presentazione della rendicontazione finalizzata alla liquidazione del contributo;
- 24.05.2022 n. 44 con cui sono stati prorogati i termini stabiliti con le precedenti citate deliberazioni fissando il termine per l'impegno delle risorse il 30 settembre 2022 e termine per la rendicontazione il 31.12.2022;

rilevato che l'Amministrazione comunale ha ritenuto di accedere al contributo sopra menzionato prevedendo, a seguito di un confronto con l'Ufficio comunale Mobilità sostenibile e dei necessari sopralluoghi da parte dello scrivente Servizio, all'installazione di due colonnine di ricarica e manutenzione di bici elettriche presso due punti ove è già presente il servizio di bike sharing: in via G. Guardini, in prossimità del giardino "Ilaria Alpi e Miran Hrovatin" – p.f. 330/4 c.c. Trento ed in via Torre Vanga, in prossimità della sede degli uffici APT – p.f. 2275 c.c. Trento, aree di proprietà comunale; in tal modo si integra il servizio di ricarica e manutenzione delle bici elettriche anche a favore dei fruitori di e-bike, in due zone particolarmente frequentate della città;

atteso che l'intervento prevede la fornitura e posa in opera di n. 2 colonnine di ricarica e-bike a 230 Volt, comprensive di stazione per la libera manutenzione della bicicletta da

pagina 1/5

parte dell'utente, in modo da ricaricare le biciclette elettriche e poter eseguire tutte le riparazioni di base della bicicletta (sostituzione della camera d'aria, rimozione di vibrazioni, regolazione dei deragliatori, dei freni, ecc.);

rilevato che per i lavori sopra riportati lo scrivente servizio ha predisposto una perizia di spesa, ritenendo non progettualizzabili i dettagli dell'allacciamento elettrico e la specifica operatività della collocazione delle colonnine, che devono essere valutati in seguito;

richiamata al riguardo la perizia di spesa datata agosto 2022, elaborata dallo scrivente Servizio Edilizia pubblica, costituita dagli elaborati richiamati nell'Allegato n 1, che forma parte integrante ed essenziale della determinazione, che espone una spesa di euro 7.000,00 (oneri inclusi), così suddivisa:

A) lavori di perizia			
A1) lavori	euro	5.645,00	
A2) oneri per la sicurezza e oneri covid	euro	65,58	
sommano			euro 5.710,58
B) somme a disposizione dell'amministrazione			
B1) imprevisti e arrotondamento (iva inclusa)	euro	33,09	
B3) i.v.a. 22% su A	euro	1.256,33	
sommano			euro 1.289,42
totale			euro 7.000,00

richiamata la L.p. 23 marzo 2020 n. 2 e s.m., e il relativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.P. 27.04.2020 n. 4-17/Leg. e s.m., che hanno introdotto modificazioni nell'ordinamento provinciale dei contratti pubblici al fine di fronteggiare la crisi economica dovuta alla situazione di emergenza sanitaria;

visto in particolare l'art. 3, comma 01 della l.p. 23.03.2020 n. 2 e s.m. ai sensi del quale "le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere all'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, fino alla soglia prevista, per tale tipologia di affidamento, dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legge 16.07.2020 n. 76, convertito con modifiche con legge 11.09.2020 n. 120". Tale possibilità è consentita per gli affidamenti le cui determini a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023 e fino all'importo di 150.000,00 euro per lavori e di 139.000,00 euro per servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, per effetto delle modifiche ad esso apportate dal decreto legge 31.05.2021 n. 77, convertito con legge 108/2021;

atteso che l'importo dei lavori della perizia in oggetto è inferiore alla soglia di euro 150.000,00 (oneri e i.v.a. esclusa), fissata dal decreto legge sopra citato;

atteso pertanto che le spese medesime saranno eseguite in economia, secondo le modalità procedurali previste dal capo II del titolo IV del Regolamento per la disciplina dei contratti, nonché per espresso rinvio ovvero in via suppletiva, dall'art. 52 della L.P. 10.09.1993 n. 26 e s.m. e dal relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e tenuto conto delle modalità semplificate di affidamento sopra citate, stipulando il relativo contratto mediante scambio di corrispondenza;

dato atto che i requisiti di ammissione alla gara saranno determinati in ragione dei minimi stabiliti dalla normativa vigente;

posto, con riguardo al criterio di aggiudicazione per i lavori di cui alla perizia di spesa che l'art. 3, comma 3, della l.p. 2/2020 e s.m. prevede che "per l'affidamento di lavori di importo inferiore alle soglie europee, le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano, a loro scelta, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o del prezzo più basso".

valutato che il ricorso al criterio del prezzo più basso in relazione all'importo e alla tipologia dei lavori oggetto di affidamento, determina un beneficio in termini di semplificazione e velocizzazione della procedura di gara e anche in fase di esecuzione del contratto; per tali ragioni si ritiene di individuare quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso da determinarsi mediante il sistema del massimo ribasso di cui all'art. 16 comma 3 della L.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m. e dell'art. 61 comma 1 del Regolamento di attuazione della L.p. 26/1993 e

s.m., approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg.;

considerato che l'intervento si svolgerà in luogo circoscritto e in assenza di sovrapposizioni per cui non si rendono necessari la nomina del coordinatore per la sicurezza e la redazione del piano della sicurezza e coordinamento ai sensi del D.Lgs. 81/2008. Sarà altresì cura della sottoscritta Dirigente provvedere, nel caso di modificazioni che dovessero sopravvenire, alle incombenze necessarie per gli adempimenti progettuali ed esecutivi ai sensi della citata normativa; richiamato l'art. 26 della l.p. 2/2016 e s.m. comma 1, ultimo capoverso ai sensi del quale per l'individuazione della quota parte subappaltabile si applica la normativa statale in materia;

atteso che al riguardo l'art. 105, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., come modificato da ultimo dalla l. 108/2021, dispone che le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 89, comma 11, dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

atteso che il D.Lgs. 50/2016, per effetto delle sopra citate modifiche per l'adeguamento alla normativa comunitaria, non definisce più un limite al subappalto, imponendo direttamente alle stazioni appaltanti un dovere di individuazione della parte di contratto che deve necessariamente essere eseguita dall'aggiudicatario (in tal senso vedasi parere MIMS 998/2021). Questo obbligo si impone anche nell'ordinamento locale in quanto di stretta derivazione comunitaria e impegna la stazione appaltante a effettuare per ogni singolo affidamento una preventiva verifica circa la sussistenza di parti del contratto la cui esecuzione debba essere necessariamente riservata all'appaltatore senza alcuna possibilità di subappalto;

rilevato che lo scrivente servizio, effettuata tale verifica ritiene che le lavorazioni la cui esecuzione deve necessariamente essere riservata all'appaltatore senza possibilità di subappalto siano quantificate nella percentuale del 70% dei lavori, in relazione alla natura degli stessi e all'esigenza di garantire un controllo significativo sugli stessi da parte dell'appaltatore, consentendo di subappaltare alcune lavorazioni più specifiche;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199 immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per

il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- la L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m.;
- la L.p. 9.03.2016 n. 2 e s.m.;
- la L.p. 23.03.2020 n. 2 e s.m. e il D.P.P. 27.04.2020 n. 4-17/Leg.;
- il Decreto sindacale di data 29.10.2021 prot. n. 285328 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;
- le note istruttorie d.d. 13.09.2022 prot. 253839 e d.d. 15.09.2022 prot. 256700;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

d e t e r m i n a

1. di approvare, al fine di procedere con le attività collegate al contributo di cui in premessa, nel rispetto dei termini stabiliti, la perizia di spesa relativa all'installazione di colonnine per la ricarica e la manutenzione di biciclette elettriche in via G. Guardini e via Torre Vanga, datata agosto 2022, redatta dallo scrivente Servizio Edilizia pubblica e costituita dagli elaborati richiamati nell'Allegato n 1, che forma parte integrante ed essenziale della determinazione, che espone una spesa complessiva di euro 7.000,00 (iva compresa), come esposto in narrativa;
2. di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto secondo quanto precisato in premessa;
3. di dare atto che per quanto attiene la sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m., considerato che l'installazione delle colonnine si svolgerà in assenza di sovrapposizioni, non è stata ravvisata la necessità di nominare il coordinatore per la sicurezza e di redigere il piano della sicurezza e coordinamento, ma che sarà altresì cura della sottoscritta Dirigente provvedere, nel caso di modificazioni che dovessero sopravvenire, alle incombenze necessarie per gli adempimenti progettuali ed esecutivi ai sensi della citata normativa;
4. di fissare, in considerazione delle valutazioni di carattere tecnico richiamate in premessa, le lavorazioni la cui esecuzione deve necessariamente essere riservata all'appaltatore senza possibilità di subappalto nella percentuale del 70% dei categoria prevalente;
5. di subordinare il perfezionamento del rapporto alla stipulazione del relativo contratto

pagina 4/5

- mediante scambio di corrispondenza, autorizzando il soggetto stipulante in rappresentanza del Comune a completare il progetto di contratto di cui al presente provvedimento con gli elementi negoziali accidentali in accordo con il contraente privato;
6. di indicare la sottoscritta Dirigente quale responsabile della gestione del contratto, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, lett. g) del Regolamento per la disciplina dei contratti;
 7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 12 comma 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti, la sottoscritta Dirigente provvederà alla stipulazione del relativo contratto;
 8. di imputare la spesa di euro 7.000,00 (oneri compresi) come indicato nel prospetto dati finanziari, con riferimento all'esercizio finanziario 2022 del PEG 2022-2023, che presenta la necessaria disponibilità;
 9. di dichiarare che l'obbligazione diventa esigibile entro la data del 31.12.2022;
 10. di dare atto che ai sensi della Legge 13.08.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" e della Legge 17.12.2010 n. 217, all'opera in argomento è attribuito il codice CUP D65I2200203004.

Allegati in formato elettronico
Allegato n. 1

Allegati in formato cartaceo
//

La Dirigente del Servizio
ing. Isabella Weber

Trento, addì 20/09/22



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Determinazione Dirigenziale

N. 51/ 33

di data 20/09/22

Oggetto: L.P. 10.09.1993 N. 26 E S.M. REGOLAMENTO DISCIPLINA DEI CONTRATTI. INSTALLAZIONE COLONNINE PER LA RICARICA E LA MANUTENZIONE DI BICICLETTE ELETTRICHE VIA G. GUARDINI E VIA TORRE VANGA. APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA. IMPORTO EURO 7.000,00.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

E / S	T i p o	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata	Piano Finanziario E/U	Gest	Res	Opera	Importo	Tipo finanziam.	Impegno/ Accert.
U		2022	01052.02.07021	U.2.02.01.09.999	1306		662422	7.000,00	20092"B.I.M. - COLONNINE BICI ELETTRICH E	109234 (9721140)

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.

VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 26 settembre 2022